

**Direzione Regionale:** RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI

**Area:** CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

## **DETERMINAZIONE**

**N.** G08135 **del** 12/06/2017

**Proposta n.** 10035 **del** 29/05/2017

**Oggetto:**

Ares Ambiente Srl – Istanza di rilascio di AIA ex art. 29 ter D.lgs. 152/2006 per nuovo impianto di produzione ammendanti per l'agricoltura da frazione organica differenziata, in località Ruscito in comune di Piedimonte San Germano (FR)

OGGETTO: Ares Ambiente Srl – Istanza di rilascio di AIA ex art. 29 ter D.lgs. 152/2006 per nuovo impianto di produzione ammendanti per l'agricoltura da frazione organica differenziata, in località Ruscito in comune di Piedimonte San Germano (FR)

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI**

*Su proposta del Dirigente dell'Area Ciclo Integrato Rifiuti*

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale del 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;

VISTA la Legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;

VISTA la Legge regionale 31.12.2016, n. 17, relativa a “Legge di stabilità regionale 2017”;

VISTA la Legge regionale del 31 dicembre 2016 n. 18 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 17 novembre 2015, n. 640 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Risorse idriche e Difesa del suolo all'Ing. Mauro Lasagna;

VISTA la Determinazione G10924 del 29 luglio 2014 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la decisione 2003/33/CE del Consiglio 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'art. 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE;

VISTO il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti;

VISTA la direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

VISTA la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

VISTO il regolamento 1357/2014/UE 18 dicembre 2014 della Commissione europea che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle caratteristiche di pericolo dei rifiuti;

VISTA la decisione della Commissione 2014/955/UE 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il D.M. 24 aprile 2008 “Determinazione delle spese istruttorie di A.I.A.”;

VISTO il D.lgs. 13 gennaio 2003, n.36, “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D.lgs. 372/99”;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTO il D.lgs. 13 Agosto 2010, n 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

VISTO il Piano per il risanamento della qualità dell’aria della Regione Lazio di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del 05 marzo 2010, n. 164;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano di gestione dei rifiuti del Lazio;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 16 maggio 2006, n. 288 “Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 9 dicembre 2014, n. 865 “Riordino delle tariffe per il rilascio degli atti nell’ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale”;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, avente ad oggetto: “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”, che ha modificato, tra l’altro, il Titolo III – bis, della Parte II, del D. lgs. 152/2006 relativo all’autorizzazione integrata ambientale;

PRESO ATTO che la Ares Ambiente Srl (di seguito Società) con nota del 3/9/2015 e acquisita al prot. 474834 del 8/9/, ha presentato istanza di rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 29 ter del D.lgs. 152/2006

PRESO ATTO che allegata all'istanza di cui sopra la Società ha trasmesso la seguente documentazione

- Scheda A completa di allegati
- Scheda B completa di allegati
- Scheda C completa di allegati
- Scheda D completa di allegati
- Scheda E completa di allegati
- Relazione di riferimento di cui all'art. 29-sexies comma 9 quinquies D.lgs. 152/2006

RICHIAMATO che:

- Con nota prot. 509510 del 24/9/2015 l'Area ciclo integrato rifiuti ha chiesto integrazioni documentali ed il versamento degli oneri istruttori ai sensi della DGR 865/2014 e previsti dal D.M. 24 aprile 2008 rappresentando che *“la scrivente provvederà alla comunicazione di avvio del procedimento de quo, il quale si dovrà comunque intendere sospeso sino alla pronuncia delle determinazioni che la competente Direzione dovrà assumere per quanto stabilito dal TAR Lazio Sez. Prima Ter con sentenza 10166/2015, stante la mancanza del coordinamento per il rilascio di VIA e AIA prevista dall'art. 10 del D.lgs. 152/2006”*;
- La Società con nota del 27/9/2015 ha ottemperato a quanto sopra sollecitando di dar corso alla istruttoria di quanto richiesto con l'istanza del 3/9/2015;
- Con nota 572950 del 26/10/2015 è stata data comunicazione di avvio del procedimento, individuazione del Responsabile del procedimento e provveduto alla pubblicazione sul sito web [www.regione.lazio.it/rl\\_rifiuti](http://www.regione.lazio.it/rl_rifiuti) dell'avvio medesimo;
- Con la medesima nota si è inoltre comunicato che il procedimento dovrà concludersi entro 150 gg dalla acquisizione della pronuncia di compatibilità ambientale da parte della struttura regionale competente;
- Con Determinazione G05746 del 23/5/2016 la Dir.ne Ambiente e sistemi naturali ha reso la pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006;
- Con nota prot. 358276 del 7/7/2016 riavviando il procedimento, è stata trasmessa la documentazione progettuale agli Enti interessati e convocato per il 02/8/2016 la prima seduta della Conferenza dei servizi;
- Il 02/8/2016 si è svolta la seduta della Conferenza dei servizi nel corso della quale la ASL di Frosinone ha chiesto integrazioni;
- Con nota prot. 042353 del 10/8/2016 è stato trasmesso il verbale della seduta del 02/8/2016 completo di allegati;

- Con nota del 21/9/2016 la Società ha dato riscontro alle richieste di integrazioni sopra citate con la consegna del documento Riscontro osservazioni ASL Frosinone;
- Con nota del 26/9/2016 la Società ha reso noto che il TAR Lazio Sezione di Latina ha respinto le istanze cautelari di cui ai ricorsi del Comune di Piedimonte San Germano, Consorzio di Bonifica Valle del Liri e Consorzio del Peperone;
- Con nota prot. 0636918 del 21/12/2016 viene trasmessa la ulteriore documentazione integrativa agli Enti interessati e convocata la seconda seduta della Conferenza dei servizi per il 24/01/2017;
- In data 24/01/2017 si è svolta la seconda seduta della Conferenza dei servizi a conclusione della quale si è rilevata la necessità di acquisire formalmente il parere di competenza di Arpa Lazio e della ASL di Frosinone;
- Con nota prot. 0044294 del 30/01/2017 è stato trasmesso il verbale completo di allegati e disposta la riconvocazione della seduta per il 8/02/2017 al fine di acquisire i pareri mancanti. Con nota prot. 60849 del 07/02/2017 la seduta medesima viene posticipata al 13/02/2017;
- Con nota prot. 0009261 del 07/02/2017 Arpa Lazio ha trasmesso il parere di competenza con prescrizioni;
- Con nota del 08/02/2017 la Società, avendo avuto notizia dell'emissione del citato parere di Arpa Lazio, ne chiede copia la quale viene inviata alla Società stessa per eventuali ottemperanze;
- Il 13/02/2017 nel corso della la seduta conclusiva della Conferenza dei servizi la Società ha consegnato le integrazioni in ottemperanza alle richieste di Arpa Lazio rese con parere prot. 0009261 del 07/02/2017 e viene acquisito il parere della ASL di Frosinone. La conferenza dei servizi viene dichiarata conclusa con la prescrizione di acquisire dalla struttura regionale competente un parere relativo agli aspetti di pianificazione del COSILAM, all'interno del cui territorio, con Verbale di adozione del Piano Territoriale del 14/3/2016, ricade l'intervento di cui trattasi;
- Con nota prot. 94606 del 22/02/2017 è stato trasmesso il verbale completo di tutti gli allegati e delle integrazioni presentate dalla Società in riscontro al parere Arpa Lazio prot. 0009261 del 07/02/2017 costituite da Riscontro parere Arpa Rev.1, Tav. 12 Planimetria Aree di Stoccaggio\_1\_Rev.2, Tav. 15 Planimetria Monitoraggio – Layout1;
- Nel verbale medesimo viene dichiarato concluso il procedimento in attesa del parere da parte della struttura regionale competente per le aree industriali;
- Con nota prot. 107858 del 01/3/2017 viene trasmessa la richiesta di parere di cui sopra alla quale viene dato riscontro con nota prot. 123401 del 09/3/2017 da parte della Area Piani territoriali dei consorzi industriali, subregionali e di settore;

VISTO il contenuto del parere prot. 123401 del 09/3/2017, con nota prot. 161042 del 28/3/2017 è stato chiesto il parere alla Avvocatura regionale ed all'Area Legislativa in merito a *“se sia corretto considerare la destinazione al momento della presentazione dell'istanza o quella attualmente adottata”* al quale non è stato dato alla data attuale, riscontro;

ATTESO che la società con nota acquisita al prot. 0135037 del 15/3/2017 ha presentato le proprie considerazioni in merito specificando in particolare che l'approvazione del progetto *“costituisce ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori”* ai sensi del comma 6 dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006;

RICHIAMATO che con nota prot. 0161042.28/3/2017 è stato chiesto un parere in merito al procedimento all'Avvocatura regionale ed all'Area Legislativo della Dir. Reg.le Territorio, Urbanistica e Mobilità;

ATTESO che il Comune di Piedimonte San Germano con nota prot. 3794 del 27/4/2017 ha chiesto notizie in merito alla conclusione del procedimento;

RICHIAMATO che ai sensi dell'art. 29 quater del D.lgs. 152/2006 comma 10 *“L'autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda”*;

RICHIAMATO che

- La Associazione Consulta dell'Ambiente di Piedimonte San Germano, la Fare Verde Onlus, il Movimento Amici per la Campagna e il Comitato No rifiuti a Piedimonte hanno rappresentato la propria contrarietà alla realizzazione dell'impianto con proprie memorie nel corso della seduta della conferenza dei servizi del 02/8/2016;
- la XV Comunità Montana Valle del Liri-Arce con Deliberazione n. 14 del 30/9/2016 ha espresso opposizione alla realizzazione dell'impianto di cui trattasi;
- la Consulta dell'Ambiente di Piedimonte San Germano e la Fare Verde Onlus hanno presentato un'osservazione nel corso della seduta della conferenza dei servizi del 24/01/2017 sulla possibile presenza di uranio impoverito e sulla viabilità d'accesso all'impianto S.P 152 Piedimonte San Germano Pignataro Interamna corredata di relazione tecnica e planimetrie, nel corso della seduta del ;
- il Comune di Villa Santa Lucia con Deliberazione di Giunta n. 3 del 20/01/2017 ha chiesto una valutazione sulle possibili ricadute che l'impianto in oggetto possa causare sul territorio comunale;

RICHIAMATO che le osservazioni presentate dai Comitati e dalle Associazioni ambientaliste che hanno richiesto di partecipare al procedimento sono state controdedotte nel corso del medesimo, in quanto afferenti al procedimento di valutazione di impatto ambientale e già considerate nella pronuncia di compatibilità ambientale resa ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006 con la citata Determinazione G05746 del 23/5/2016 dalla Dir.ne Ambiente e sistemi naturali;

PRESO ATTO dei seguenti pareri acquisiti nel corso del procedimento:

- 1) Arpa Lazio parere tecnico con prescrizioni reso con nota prot. 0009261 del 07/02/2017;
- 2) ASL Cassino SISP- SPRESAL nulla osta con condizioni reso con nota prot. 13886 del 13/02/2017;
- 3) il COSILAM ha espresso le proprie dichiarazioni in merito alla destinazione urbanistica dell'area con nota prot. 259 del 19/01/2017

- 4) il Comune di Piedimonte San Germano con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 2 del 20/01/2017 ha espresso la propria contrarietà alla realizzazione dell'intervento;

CONSIDERATO in particolare che le motivazioni addotte dal Comune di Piedimonte San Germano sono relative ad aspetti ambientali e sanitari per i quali si sono espresse favorevolmente per competenza sia la ASL che la competente struttura regionale per la Valutazione di Impatto ambientale;

RILEVATO, per gli aspetti urbanistici, che il comma 6 dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 prevede che *“l'approvazione del progetto costituisce ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori”* e che successivamente l'Ente competente dovrà adottare gli atti conseguenti;

VISTI i verbali delle sedute del 02/8/2016, 24/01/2017 e 13/02/2017 della conferenza dei servizi;

CONSIDERATO che con nota datata 29/3/2017 acquisita al prot. 167973 del 31/3/2017 la Società ha trasmesso la Relazione di valutazione della possibile contaminazione da uranio impoverito dalla quale si evince come non sia presente alcuna contaminazione diffusa o localizzata;

PRESO ATTO che la Provincia di Frosinone pur coinvolta nel procedimento non ha espresso il proprio parere né formalmente né partecipando alle sedute della conferenza e pertanto si considera acquisito l'assenso sul progetto di cui trattasi;

RICHIAMATO che ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 della L.241/90 si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

ATTESO che ai fini urbanistici la destinazione d'uso dell'impianto si pone in contrasto alle norme del PRG vigente e pertanto la realizzazione del progetto, è subordinata alla variante urbanistica comprensiva della prioritaria fase pubblicitica ai fini della successiva approvazione adottata dall'ente competente;

VISTA la determinazione G06149 del 15/05/2017, di conclusione con esito positivo con prescrizioni ex art. 29 quater D.lgs. 152/2006, relativamente al procedimento di Conferenza di servizi così come previsto dall'art. 6 della L. 241/90, sulla base delle posizioni e dei pareri favorevoli raccolti all'interno della stessa dalle Amministrazioni convenute;

RICHIAMATO che tutte le prescrizioni rese dagli Enti convenuti sono riportate nell'Allegato tecnico parte integrante del presente atto;

RITENUTO infine, di poter rilasciare alla Ares Ambiente Srl l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06 in linea con quanto riportato nella determinazione G06149 del 15/05/2017 di conclusione della conferenza di servizi e della pronuncia favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni ai sensi dell'art. 23, parte II, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. resa con determinazione G05746 del 23/5/2016 per la per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione ammendanti per l'agricoltura da frazione organica differenziata, in località Ruscito in comune di Piedimonte San Germano (FR)

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

- 1) di rilasciare ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06 la Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione ammendanti per l'agricoltura da frazione organica differenziata, in località Ruscito via Cesarelle n. 13, in comune di Piedimonte San Germano (FR) secondo la documentazione tecnica richiamata in premessa, della Ares Ambiente Srl, avente sede legale a Via Strada Provinciale Alle Valli, 20 – 24048 Treviolo (BG) Codice Fiscale e Partita IVA 03529130167;
- 2) di prescrivere che, ai fini urbanistici e poiché la destinazione d'uso dell'impianto si pone in contrasto alle norme del PRG vigente, l'Ente competente provvederà ad adottare la variante urbanistica comprensiva della prioritaria fase pubblicitica ai fini della successiva approvazione.
- 3) di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29-quater comma 11 del D.lgs. 152/2006, sostituisce le seguenti autorizzazioni:
  - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari, di cui alla parte V del D. lgs.152/06;
  - Autorizzazione agli scarichi ai sensi degli artt. 100 e ss, parte III, del D.lgs. 152/06
  - Autorizzazione all'esercizio ai sensi degli artt. 208 e ss, parte IV, del D.lgs. 152/06;
- 4) di prescrivere al gestore dell'impianto di osservare le condizioni tutte richiamate negli:
  - Allegato tecnico
  - Piano di Monitoraggio e Controlloche costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

A conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto, la Società dovrà darne comunicazione e trasmettere gli atti ed i certificati di collaudo delle opere realizzate a questa Autorità competente che, a seguito di apposita visita, con Determinazione di presa d'atto autorizzerà l'esercizio nei limiti della capacità di trattamento autorizzata.

Ai fini dell'avvio delle attività e successivamente alla presa d'atto dei certificati di collaudo, la Società dovrà quindi presentare e secondo le modalità previste dalla D.G.R. 239/2009 e s.m.i., le previste garanzie finanziarie pari a € 306.234. Nella polizza di fidejussione si dovrà fare esplicito riferimento al presente atto e alla D.G.R. 239/2009 e s.m.i. La durata della garanzia deve essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di anni due.

Il mancato rispetto di quanto riportato nel presente atto ed in particolare nei piani di monitoraggio di cui ai punti precedenti, relativamente alle attività di competenza della società, costituirà l'avvio delle procedure di cui all'art. 29-decies, comma 9 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

Il presente atto è adottato ai sensi dell'art.29-sexies del Titolo IIIbis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e non esonera la società dall'acquisizione di eventuali altre autorizzazioni che si rendessero necessarie per lo svolgimento dell'attività autorizzata.

La società dovrà corrispondere a proprio carico, ai sensi dell'art.33, comma 3bis, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal D.M. 24/4/2008, al pagamento delle tariffe per i costi sostenuti per i controlli, richiamati dall'art.29-decies comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il presente provvedimento sarà oggetto di riesame da parte dell'Amministrazione Regionale, qualora si verifichi una delle condizioni di cui all'art. 29-octies, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., o qualora venga meno la certificazione di cui al punto C. precedente.

I documenti e gli atti del procedimento relativi alla presente autorizzazione, nonché i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dal presente atto, sono tutti depositati presso gli Uffici della Regione Lazio.

Il presente provvedimento sarà notificato alla Ares Ambiente Srl e trasmesso all'ARPA Lazio Sezione Provinciale di Frosinone, alla Provincia di Frosinone, al Comune di Piedimonte San Germano, al COSILAM nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito web [www.regione.lazio.it/rifiuti](http://www.regione.lazio.it/rifiuti) della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 del D. lgs. n. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n.1199/1971).

Il Direttore  
Ing. Mauro Lasagna